

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 10 marzo 2011

Circolare informativa n° 14/2011

**A tutte le Aziende Assistite
LORO SEDI**

Approfondimento – La notizia del giorno

CCNL TERZIARIO – IPOTESI DI ACCORDO 26 FEBBRAIO 2011

Con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo tra Confcommercio, Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil si sono concluse il 26 febbraio le trattative per il rinnovo del CCNL Terziario-distribuzione-servizi.

L'accordo ha quale scopo quello di favorire la crescita aziendale attraverso un aumento della produttività e del salario e pone l'accento su diverse tematiche quali il rafforzamento del ruolo degli Enti bilaterali, l'adeguamento del campo di applicazione del contratto che viene articolato su due grandi macroaree: Commercio e Servizi.

Si osserva come il rinnovo in esame tocca temi di particolare importanza e pertanto riteniamo interessante offrire un quadro complessivo circa le novità che hanno interessato gli aspetti di carattere normativo ed economico.

Precisiamo che trattasi di ipotesi di accordo che nei primi giorni del mese di aprile dovrebbe essere confermata in accordo, circostanza per la quale provvederemo ad offrirvene immediata contezza.

Validità e sfera di applicazione del contratto

L'ipotesi di accordo decorre dal 1° gennaio 2011 e scadrà il 31 dicembre 2013.

Come abbiamo anticipato, nell'ambito del CCNL in esame, le Parti hanno individuato due macro settori "**Commercio**" e "**Servizi**" all'interno dei quali trovano collocazione tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Il settore del **Commercio** comprende le attività di:

- Dettaglio/ingrosso tradizionale;
- Distribuzione moderna ed organizzate;
- Importazione, commercializzazione ed assistenza veicoli;
- Ausiliari del commercio e commercio con l'estero.

Il settore dei **Servizi** comprende le attività di:

- Information and communication technology (ITC)
- Servizi alle imprese, alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone;
- Ausiliari dei servizi.

Un'apposita Commissione tecnica definirà – *all'interno delle attuali declaratorie e livelli* – i relativi profili professionali.

Contrattazione integrativa

L'accordo introduce la seguente disciplina sperimentale.

La contrattazione di 2° livello si esercita per le materie delegate dal CCNL o dalla legge, su materie non regolamentate a livello nazionale.

La contrattazione territoriale e quella aziendale sono alternative e non sovrapponibili.

Le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile saranno definiti avendo quale obiettivo incrementi di produttività, efficacia, efficienza ed nonché di altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento degli indici di competitività e produttività.

Le erogazioni economiche di 2° livello sono variabili, non predeterminabili e non utili ai fini di alcun istituto legale o contrattuale compreso il tfr.

Le aziende fino a 30 dipendenti applicheranno la contrattazione territoriale come disciplinata dal CCNL o in alternativa l'elemento economico di garanzia.

Le aziende con più di 30 dipendenti in assenza di contrattazione aziendale applicheranno la contrattazione territoriale o in alternativa l'elemento economico di garanzia.

Elemento economico di garanzia

L'elemento economico di garanzia è un istituto sperimentale correlato alla durata del rinnovo e viene regolamentato sulla base dei seguenti criteri:

- L'erogazione è prevista sulla retribuzione di novembre 2013 e riguarda i lavoratori a tempo indeterminato, gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento che siano in forza al 31 ottobre 2013 e che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi;
- L'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità in base all'effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1 gennaio 2011 – 31 ottobre 2013;
- L'importo è assorbito fino a concorrenza da qualsivoglia trattamento economico individuale o collettivo rispetto a quanto previsto dal CCNL in esame corrisposto in seguito al 1° gennaio 2011;
- L'elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale e non incide sul tfr.

Fondo Est

Dal mese successivo alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a suo carico è tenuta **alternativamente**:

- Ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile e pari ad €10,00 lordi, per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto;
- Ad assicurare ai lavoratori le stesse prestazioni sanitarie offerte dal Fondo.

Dal 1° gennaio 2014 il contributo a carico azienda per i lavoratori a tempo parziale sarà equiparato a quello stabilito per i lavoratori a tempo pieno. (*attualmente pari a €10 mensili*)

Il contributo a carico del lavoratore viene elevato di €1,00 mensile dal 1° giugno 2011 e di €1,00 mensile a far data dal 1° gennaio 2012.

Tali importi sono comprensivi del contributo rivolto alla promozione dell'assistenza sanitaria integrativa.

Dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, la quota una tantum pari ad €30 per iscritto, sarà erogata unicamente dalle aziende che iscrivono per la prima volta i lavoratori al fondo.

Cassa assistenza sanitaria "Ou.A.S."

Dal mese successivo alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a suo carico è tenuta **alternativamente**:

- Ad erogare al lavoratore *quadro* un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari ad €30,00 lordi per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto;
- Ad assicurare ai lavoratori *quadri* le stesse prestazioni sanitarie offerte dal Fondo Quas.

Dal 1° giugno 2011 la contribuzione annua a favore della Cassa viene così elevata:

- €350 a carico azienda;
- €56 a carico del lavoratore *quadro*.

Tali importi sono comprensivi del contributo rivolto alla promozione dell'assistenza sanitaria integrativa.

Rapporti di lavoro a tempo parziale

Per gli studenti o per i lavoratori già occupati a tempo parziale presso altra azienda, possono essere stipulati contratti part-time della durata di 8 ore settimanali per le giornate di **sabato o domenica**.

Altre modalità relativa alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite con accordo aziendale o previo parere vincolante di conformità dell'Ente bilaterale territoriale.

Permessi retribuiti

Per i lavoratori assunti successivamente alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, fermi restando i permessi per ex festività, i permessi per riduzione orario pari a 56 ore annue (72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti) saranno riconosciuti nella misura del 50% decorsi due anni dall'assunzione e nella misura del 100% decorsi quattro anni dall'assunzione.

Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, di inserimento o a termine il computo dei 48 mesi decorreranno dalla data di prima assunzione. (considerando i periodi di iscrizione nel libro unico)

Periodo di prova

Per i livelli sotto indicati la durata massima del periodo di prova è così elevata:

- livello 4 e 5: **60 giorni**;
- livello 6 e 7: **45 giorni**.

Durante il periodo di prova, la retribuzione del lavoratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali fissati per la qualifica conferita allo stesso.

Nel corso del periodo di prova, il rapporto può essere risolto in qualunque momento da entrambe le parti, senza alcun preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti dall'ipotesi di accordo da gennaio 2011, settembre 2011, aprile 2012, ottobre 2012, aprile 2013 e ottobre 2013, riportiamo in tabella gli importi mensili dei minimi di retribuzione.

Tranne che per gli operatori di vendita, gli aumenti non sono assorbibili.

Livello	Dal 01.01.2011	Dal 01.09.2011	Dal 01.04.2012	Dal 01.10.2012	Dal 01.04.2013	Dal 01.10.2013
1Q	1.617,12	1.639,69	1.665,73	1.693,51	1.721,29	1.749,07
1	1.456,71	1.477,04	1.500,50	1.525,52	1.550,54	1.575,56

2	1.260,05	1.277,64	1.297,93	1.319,57	1.341,21	1.362,85
3	1.077,00	1.092,03	1.109,37	1.127,87	1.146,37	1.164,87
4	931,46	944,46	989,46	975,46	991,46	1.007,46
5	841,53	853,28	866,83	881,28	895,73	910,18
6	755,51	766,05	778,22	791,20	804,18	817,16
7	651,99	661,02	671,44	682,54	693,64	704,74
Op. vendita 1	879,27	891,55	905,71	920,81	935,91	951,01
Op. vendita 2	734,58	744,88	756,76	769,44	782,12	794,80

Addetti ai call centers

Livello	Dal 01.01.2011	Dal 01.09.2011	Dal 01.04.2012	Dal 01.10.2012	Dal 01.04.2013	Dal 01.10.2013
Q	2.338,25	2.360,82	2.386,86	2.414,64	2.442,42	2.470,20
1	1.994,22	2.014,55	2.038,01	2.063,03	2.088,05	2.113,07
2	1.792,60	1.810,19	1.830,48	1.852,12	1.873,76	1.895,40
3	1.604,90	1.619,93	1.637,27	1.655,77	1.674,27	1.692,77
4	1.455,32	1.468,32	1.483,32	1.499,32	1.515,32	1.531,32
5	1.363,48	1.375,23	1.388,78	1.403,23	1.417,68	1.432,13
6	1.275,26	1.285,80	1.297,97	1.310,95	1.323,93	1.336,91
7	1.169,50	1.178,53	1.188,95	1.200,05	1.211,15	1.222,25

Lavoro domenicale

Per migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende, la contrattazione territoriale o aziendale può concordare diverse modalità di attuazione del riposo settimanale per tutto il personale.

In attesa della realizzazione di detta contrattazione trova applicazione la disciplina che segue.

Lavoratori con riposo settimanale di domenica

Ferma restano l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione integrativa sul lavoro domenicale, le aziende hanno la facoltà di organizzare con ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.lgs. n.114/1998 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale.

Non sono tenuti ad assicurare le suddette prestazioni, salvo diverse ipotesi concordate nella contrattazione di secondo livello:

- le madri o padri affidatari di bambini fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi.

Ai lavoratori sarà riconosciuta unicamente la maggiorazione del 30% (onnicomprensiva e non cumulabile) per le ore lavorate di domenica.

Lavoratori con riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa, ai lavoratori – anche part-time – che abbiano il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, viene riconosciuta per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica, la sola maggiorazione del 30% (onnicomprensiva e non cumulabile) sulla quota oraria della normale retribuzione.

Trattamento economico di malattia

A decorrere dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, nel corso di ciascun anno di calendario, la quota di integrazione a carico azienda per i primi 3 giorni di malattia viene corrisposta nella misura del 100% per i primi due eventi morbosi, del 50% per il 3° e 4° evento, e cessa di essere corrisposta a partire dal 5° evento.

La suddetta disposizione non trova applicazione nelle seguenti ipotesi:

- ricovero ospedaliero, day-hospital, emodialisi;
- malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
- sclerosi multipla o progressiva e patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita, opportunamente certificate e documentate da specialisti del S.S.N.

In attuazione dell'art. 20 del D.L. n.112/2008 i datori di lavoro possono corrispondere direttamente ed in sostituzione dell'INPS il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero del relativo versamento all'INPS.

Dimissioni

In caso di dimissioni il preavviso decorre dal 1° al 16 giorno del mese ed ha la seguente durata in relazione agli anni di servizio:

Livelli 10 e 1

- 45 giorni fino a 5 anni di servizio;
- 60 giorni dal 6° al 10° anno di servizio;
- 90 giorni oltre il 10° anno di servizio.

Livelli 2 e 3

- 20 giorni fino a 5 anni di servizio;
- 30 giorni dal 6° al 10° anno di servizio;
- 45 giorni oltre il 10° anno di servizio.

Livelli 4 e 5

- 15 giorni fino a 5 anni di servizio;
- 20 giorni dal 6° al 10° anno di servizio;
- 30 giorni oltre il 10° anno di servizio.

Livelli 6 e 7

- 10 giorni fino a 5 anni di servizio;
- 15 giorni dal 6° al 10° anno di servizio;
- 15 giorni oltre il 10° anno di servizio.

L'argomento esaminato riveste una notevole importanza in ragione delle novità introdotte a seguito del rinnovo.

Questa Struttura resta a disposizione per tutte le eventuali considerazioni e/o confronti.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso